DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO (OCM) DEL VINO

Art. 16

Denominazione degli aceti

COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238. In deroga al comma 1 del presente articolo, l'aceto di vino e' il prodotto definito dall'allegato I, punto 19, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, contenente una quantita' di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in volume. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238.

Versione in vigore dal 12 gennaio 2017, non più in vigore dal 13 gennaio 2018 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino
Estremi	Legge 20 febbraio 2006, n. 82
Capo	III — Disciplina della produzione degli aceti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-di-attuazione-della-normativa-comunitaria-concernente-l/art-16-denominazione-degli-aceti/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it